



COMUNE DI ITRI

Provincia di Latina

DELIBERAZIONE DEL COMMISSARIO CON I POTERI DEL CONSIGLIO

N. 70 del Reg. Data 29/04/2025	OGGETTO: APPROVAZIONE DELLE TARIFFE E DELLA SCADENZA RATE DELLA TASSA SUI RIFIUTI (TARI) DA APPLICARE PER L'ANNO 2025 E PRESA D'ATTO DEL PEF 2024-2025.
---	--

L'anno duemilaventicinque il giorno ventinove **del mese di aprile** alle ore 10:15 e seguenti nella sala delle adunanze del Comune suddetto.

Il Commissario Straordinario

dott.ssa Lonigro Antonietta , in virtù dei poteri conferiti dal Presidente della Repubblica con D.P.R. 15 Maggio 2024, acquisito al protocollo dell'Ente n. 9696/2024, con l'assistenza del Segretario Comunale dott.ssa Martino Margherita, provvede a deliberare sull'argomento indicato in oggetto

- ☐ **Il Responsabile Servizio, per quanto riguarda la regolarità tecnica, ha espresso parere: favorevole**
- ☐ **Il Responsabile Servizi Finanziari, per quanto concerne la regolarità contabile, ha espresso parere: favorevole**

OGGETTO:

APPROVAZIONE DELLE TARIFFE E DELLA SCADENZA RATE DELLA TASSA SUI RIFIUTI (TARI) DA APPLICARE PER L'ANNO 2025 E PRESA D'ATTO DEL PEF 2024-2025.

IL CONSIGLIO COMUNALE

Visti

- l'articolo 1, commi da 639 a 703 della legge 27 dicembre 2013, n. 147, che ha introdotto a partire dal 1° gennaio 2014, la nuova TARI, la tassa sui rifiuti sostitutiva dei precedenti prelievi applicati sino al 2013 a copertura dei costi del servizio di gestione dei rifiuti (TARSU/TARES/TIA1/TIA2);
- l'art. 1, comma 738, della Legge 27 dicembre 2017, n. 160 ha disposto, a decorrere dall'anno 2020, l'abolizione dell'Imposta Unica Municipale, ad eccezione delle disposizioni relative alla tassa rifiuti (TARI);

Richiamati i commi da 641 a 668 dell'articolo 1 della legge n. 147/2013 e ss. mm.ii., i quali contengono la disciplina della tassa sui rifiuti e in particolare:

- **il comma 652**, ai sensi del quale “...“... Il comune, in alternativa ai criteri di cui al comma 651¹ e nel rispetto del principio “chi inquina paga”, sancito dall'articolo 14 della direttiva 2008/98/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 19 novembre 2008, relativa ai rifiuti, può commisurare la tariffa alle quantità e qualità medie ordinarie di rifiuti prodotti per unità di superficie, in relazione agli usi e alla tipologia delle attività svolte nonché al costo del servizio sui rifiuti. Le tariffe per ogni categoria o sottocategoria omogenea sono determinate dal comune moltiplicando il costo del servizio per unità di superficie imponibile accertata, previsto per l'anno successivo, per uno o più coefficienti di produttività quantitativa e qualitativa di rifiuti. Nelle more della revisione del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 27 aprile 1999, n. 158, al fine di semplificare l'individuazione dei coefficienti relativi alla graduazione delle tariffe il comune può prevedere, per gli anni a decorrere dal 2014 e fino a diversa regolamentazione disposta dall'Autorità di regolazione per energia, reti e ambiente, ai sensi dell'articolo 1, comma 527, della legge 27 dicembre 2017, n. 205, l'adozione dei coefficienti di cui alle tabelle 2, 3a, 3b, 4a e 4b dell'allegato 1 al citato regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica n. 158 del 1999, inferiori ai minimi o superiori ai massimi ivi indicati del 50 per cento, e può altresì non considerare i coefficienti di cui alle tabelle 1a e 1b del medesimo allegato 1 ...”
- **il comma 654** ai sensi del quale “... In ogni caso deve essere assicurata la copertura integrale dei costi di investimento e di esercizio relativi al servizio, ricomprendendo anche i costi di cui all'articolo 15 del decreto legislativo 13 gennaio 2003, n. 36, ad esclusione dei costi relativi ai rifiuti speciali al cui smaltimento provvedono a proprie spese i relativi produttori comprovandone l'avvenuto trattamento in conformità alla normativa vigente ...”;
- **il comma 654 bis** ai sensi del quale “... Tra le componenti di costo vanno considerati anche gli eventuali mancati ricavi relativi a crediti risultati inesigibili con riferimento alla tariffa di igiene ambientale, alla tariffa integrata ambientale, nonché al tributo comunale sui rifiuti e sui servizi (TARES) ...
- **il comma 655** ai sensi del quale “... Resta ferma la disciplina del tributo dovuto per il servizio di gestione dei rifiuti delle istituzioni scolastiche, di cui all'articolo 33-bis del decreto-legge 31 dicembre 2007, n. 248, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 febbraio 2008, n. 31. Il costo relativo alla gestione dei rifiuti

delle istituzioni scolastiche è sottratto dal costo che deve essere coperto con il tributo comunale sui rifiuti ...”;

- **il comma 658** ai sensi del quale *“... Nella modulazione della tariffa sono assicurate riduzioni per la raccolta differenziata riferibile alle utenze domestiche ...”;*

Visto il vigente Regolamento per l'applicazione della Tassa sui Rifiuti, approvato con deliberazione di Consiglio Comunale n. 3 in data 28/04/2023;

Visti inoltre,

- l'art. 1, comma 1, della Legge 481/1995;
- l'art. 1, comma 527, della Legge 205/2017 che assegna all'Autorità di regolazione per l'energia, reti ed Ambiente (ARERA) le funzioni di regolazione e controllo in materia di rifiuti urbani ed assimilati, tra le quali specificamente:
 - o *“... predisposizione ed aggiornamento del metodo tariffario per la determinazione dei corrispettivi del servizio integrato dei rifiuti e dei singoli servizi che costituiscono attività di gestione, a copertura dei costi di esercizio e di investimento, compresa la remunerazione dei capitali, sulla base della valutazione dei costi efficienti e del principio ‘chi inquina paga ...’ (lett. f);*
 - o *“... approvazione delle tariffe definite, ai sensi della legislazione vigente, dall'ente di governo dell'ambito territoriale ottimale per il servizio integrato e dai gestori degli impianti di trattamento ...” (lett. h);*
 - o *“... verifica della corretta redazione dei piani di ambito esprimendo osservazioni e rilievi ...” (lett. i);*

Richiamata la Delibera n. 21 del 20/04/2022 ad oggetto: “Determinazione dello schema regolatorio per la definizione degli obblighi di qualità contrattuale e tecnica relativi al servizio rifiuti vigenti dal 1° gennaio 2023 (art. 3 – tqrif – allegato "a" alla deliberazione arera 15/2022/r/rif) in qualità di ente territorialmente competente”;

Visto l'art. 7 della Deliberazione n. 363/2021/R/RIF, così come integrato e modificato dalla Deliberazione n. 7/2024/R/rif che, al comma 1, dispone che *“... ai fini della determinazione delle entrate tariffarie di riferimento, il gestore predisponga il piano economico finanziario per il periodo 2022-2025, secondo quanto previsto dal MTR-2, e lo trasmetta all'Ente territorialmente competente ...”* e che al successivo comma 3 prevede che il piano economico finanziario è soggetto *“... ad aggiornamento biennale secondo la procedura di cui al successivo art. 8 ...”;*

Vista quindi la Deliberazione n. 389/2023/R/rif rubricata *“Aggiornamento biennale (2024-2025) del Metodo Tariffario Rifiuti (MTR - 2)”* che ai sensi dell'art. 1.1. *“... reca le disposizioni aventi ad oggetto la definizione delle regole e delle procedure per l'aggiornamento biennale, previsto dall'articolo 8 della deliberazione 363/2021/R/RIF dei piani economico-finanziari, ai fini della rideterminazione, per le annualità 2024 e 2025, delle entrate tariffarie di riferimento ...”.*

Dato atto che,

- all'attualità, nell'ambito territoriale ottimale cui appartiene il Comune di Itri, **NON È OPERATIVO** l'ente di governo d'ambito (EGATO) di cui all'art. 3 bis del decreto legge n. 138/2011, convertito con modificazioni dalla Legge n. 148/2011, quale Ente Territorialmente Competente (ETC);
- nell'assenza, pertanto, le relative funzioni sono di competenza dell'Amministrazione Comunale;

Rilevato che con i dati del PEF del gestore del servizio integrato a cui sono stati aggiunti i costi del servizio di gestione delle tariffe e rapporti con l'utenza, gestito direttamente dal Comune, è stato elaborato il PEF 2024-2025 dell'ambito Comune di ITRI.

Dato atto che il Comune di ITRI, che svolge anche il ruolo di Ente Territoriale Competente (ETC), ha ricevuto da parte dei gestori Comune e DE VIZIA Trasfer i PEF "grezzi" ai sensi dell'art 7 della delibera ARERA 363/2021/R/RIF;

Preso atto quindi che, ai sensi del combinato disposto di cui agli artt. 7.1 e 7.3 della Deliberazione di ARERA n. 363/2021/R/rif in data 15/03/2024 è stato trasmesso dal soggetto gestore Devizia Trasfer spa il Piano Economico Finanziario per il periodo 2024 -2025, corredato dalle informazioni e dagli atti necessari alla validazione dei dati impiegati ed in particolare:

- a) una dichiarazione resa ai sensi del D.P.R. 445/00, sottoscritta dal legale rappresentante del soggetto competente alla redazione del Piano, attestante la veridicità dei dati trasmessi e la corrispondenza tra i valori riportati nella modulistica con i valori desumibili dalla documentazione contabile di riferimento tenuta ai sensi di legge;
- b) una relazione che illustra sia i criteri di corrispondenza tra i valori riportati nella modulistica con i valori desumibili dalla documentazione contabile, sia le evidenze contabili sottostanti;
- c) Il Tool contenente i dati contabili;

Richiamata la Delibera del Commissario Straordinario con il potere del Consiglio Comunale n. 1 del 29/04/2024 con la quale, tra l'altro, è stato validato il Piano Economico Finanziario per il periodo 2024 - 2025 ed i documenti ad esso allegati;

Preso atto che il Piano Economico Finanziario validato, per l'anno 2025, ammonta ad € 2.174.704,00;

Richiamate

- le *"Linee guida interpretative" per l'applicazione del comma 653 dell'art. 1 della Legge n. 147 del 2013 e relativo utilizzo in base alla Delibera ARERA 3 agosto 2021, n. 363 e successive modificazioni"* del 12 gennaio 2024 nelle quali, da un lato *"... Si conferma, in generale, la prassi interpretativa delle precedenti linee guida, secondo cui i fabbisogni standard del servizio rifiuti rappresentano un paradigma obbligatorio di confronto per permettere all'ente locale di valutare l'andamento della gestione del servizio. Di conseguenza, il richiamo alle "risultanze dei fabbisogni standard" operato dal comma 653 deve essere letto in coordinamento con il complesso procedimento di determinazione dei costi e di successiva ripartizione del carico della TARI su ciascun contribuente ..."* e dall'altro si prevede che *"... Le risultanze dei fabbisogni standard del servizio rifiuti rappresentano, quindi, un valore di riferimento obbligatorio ai fini dei citati art. 4 e 5 del MTR, allegato alla delibera ARERA*

n.443/2019, per ciò che riguarda la determinazione del coefficiente di recupero di produttività e le valutazioni relative al superamento del limite alla crescita annuale delle entrate tariffarie ...”

- la successiva Nota di approfondimento IFEL del 15 gennaio 2024;

Considerato, inoltre, l'art. 1 comma 653, della Legge 147/2013 (Legge di Stabilità 2014) a mente del quale “... *A partire dal 2018, nella determinazione dei costi di cui al comma 654, il comune deve avvalersi anche delle risultanze dei fabbisogni standard ...”*

Dato atto quindi che in applicazione delle “*Linee Guida interpretative per l'applicazione del comma 653 dell'art. 1 della L. 147/2013*”, pubblicate in data 15 gennaio 2024 dal MEF l'importo dei fabbisogni standard per la gestione dei rifiuti per l'annualità 2023 relativamente al Comune di Itri è complessivamente pari ad € 38,77;

Evidenziato che l'importo complessivo del Piano Finanziario risulta superiore all'importo dei fabbisogni standard come sopra determinati **e lo scostamento è determinato da** maggiori costi dovuti all'adeguamento istat del canone del gestore;

Dato quindi atto che i costi da finanziare con le tariffe per l'anno 2025, complessivamente pari ad € 2.174.704,00, sono così ripartiti:

COSTI FISSI	€.	727.340,00
COSTI VARIABILI	€	1.447.365,00

Rilevato che:

- a norma dell'art. 4 del D.P.R. n. 158 del 27.04.1999 – *Regolamento recante norme per la elaborazione del metodo normalizzato per definire la tariffa del servizio di gestione del ciclo dei rifiuti urbani* – la tariffa deve essere articolata nelle fasce di utenza domestica e non domestica e l'ente locale deve, a tal fine, ripartire i costi da coprire attraverso la tariffa nelle due tipologie di utenza indicate;

Ritenuto opportuno ripartire i costi tariffari tra le utenze domestiche e non domestiche in modo da contemperare i criteri di sostegno alle famiglie, l'incidenza nella produzione dei rifiuti e l'attuale contesto di crisi socio economica delle imprese, per una la seguente suddivisione dei costi, ossia:

- o 79,00 % utenze domestiche;
- o 21,00 % utenze non domestiche;

Tenuto conto, ai fini della determinazione delle tariffe, che è stato applicato il metodo normalizzato di cui al D.P.R. 158/1999;

Tutto ciò premesso, vista l'articolazione tariffaria, comprensiva dei coefficienti (Ka, Kb, Kc, Kd) applicati, del “Tributo comunale sui rifiuti e sui servizi (TARI)” per l'anno **2025**, relativa alle utenze domestiche ed alle utenze non domestiche di cui all'**Allegato B**).

Dato atto del rispetto del limite alla crescita annuale delle entrate tariffarie in coerenza con i criteri di cui all'art. 4 MTR-2;

Dato altresì atto che ai sensi dell'art. 4.6 della deliberazione n. 363/2021/RIF/r *“... In attuazione dell'art. 2, comma 17, della Legge 481/1995, le entrate tariffarie determinate ai sensi del MTR sono considerate come valori massimi ...”*;

Visti:

- l'art. 1, comma 169, della Legge n. 296/2006 (Finanziaria 2007) per cui *“... Gli enti locali deliberano le tariffe e le aliquote relative ai tributi di loro competenza entro la data fissata da norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione. Dette deliberazioni, anche se approvate successivamente all'inizio dell'esercizio purché entro il termine innanzi indicato, hanno effetto dal 1° gennaio dell'anno di riferimento. In caso di mancata approvazione entro il suddetto termine, le tariffe e le aliquote si intendono prorogate di anno in anno ...”*;
- l'articolo 174 del D.lgs. n. 267/2000, il quale fissa al 31 dicembre il termine per l'approvazione del bilancio di previsione dell'esercizio di riferimento;
- l'articolo 3, comma 5-quinquies, del decreto-legge 30 dicembre 2021, n. 22 convertito con modificazioni dalla Legge 25 febbraio 2022, n. 15, a mente del quale *“....A decorrere dall'anno 2022, i comuni, in deroga all'articolo 1, comma 683, della legge 27 dicembre 2013, n. 147, possono approvare i piani finanziari del servizio di gestione dei rifiuti urbani, le tariffe e i regolamenti della TARI e della tariffa corrispettiva entro il termine del 30 aprile di ciascun anno. ...”*;

Visto l'art. 1, comma 666, della Legge 27 dicembre 2013, n. 147 e l'art. 19, comma 7, del D.lgs. 30 dicembre 1992, n. 504, novellato dall'art. 38-bis del D.L. 26 ottobre 2019, n. 124, ai sensi del quale la misura del tributo provinciale, salva diversa deliberazione adottata dalla provincia o dalla città metropolitana, *“... è fissata al 5% del prelievo collegato al servizio di raccolta e smaltimento dei rifiuti solidi urbani stabilito da ciascun comune ai sensi delle leggi vigenti in materia ...”*.

Vista la Deliberazione di ARERA n. 386/2023/R/rif che, a far data dal 1° gennaio 2024, ha introdotto le seguenti componenti perequative unitarie che si applicano a tutte le utenze del servizio di gestione dei rifiuti urbani in aggiunta al corrispettivo dovuto per la TARI ed in particolare:

- a) *UR1,a*, per la copertura dei costi di gestione dei rifiuti accidentalmente pescati e dei rifiuti volontariamente raccolti, pari ad € 0,10 per utenza per anno;
- b) *UR2,a*, per la copertura delle agevolazioni riconosciute per eventi eccezionali e calamitosi, pari ad € 1,50 per utenza per anno.

Visto Il DPCM 21/01/2025, n. 24, che ha stabilito i principi e i criteri per l'applicazione delle agevolazioni tariffarie nel settore dei rifiuti urbani, introducendo formalmente il "bonus sociale rifiuti" a partire dal 1° gennaio 2025.

Il provvedimento, si rivolge specificamente agli utenti domestici del servizio di gestione integrata dei rifiuti urbani che versano in documentate condizioni di disagio economico-sociale.

La misura dell'agevolazione è stata fissata al 25% della tassa sui rifiuti (TARI) o della tariffa corrispettiva per il servizio di gestione integrata dei rifiuti urbani normalmente dovuta.

Qualora il gestore dell'attività di gestione tariffe e rapporto con gli utenti non si accrediti al Sistema di Gestione delle Agevolazioni sulle Tariffe Energetiche (SGAte), l'agevolazione sarà calcolata come il 25% della spesa media nazionale per il servizio integrato di gestione dei rifiuti urbani.

La suddetta riduzione si applica a un'unica fornitura del servizio di gestione integrata dei rifiuti urbani, intestata a uno dei componenti del nucleo familiare, garantendo così che l'agevolazione sia mirata e non cumulabile per lo stesso nucleo familiare.

Possono beneficiare dell'agevolazione i nuclei familiari il cui Indicatore della Situazione Economica Equivalente (ISEE) non superi la soglia di 9.530 euro. Tale soglia è innalzata a 20.000 euro per i nuclei familiari numerosi con almeno 4 figli a carico.

L'agevolazione non rappresenta una semplice riduzione di gettito per i Comuni, ma implica una redistribuzione dei costi tra gli utenti attraverso una nuova componente perequativa che alimenta un conto gestito dalla Cassa per i servizi energetici e ambientali (CSEA);

Vista la Deliberazione di ARERA n. 133/2025/R/rif che, a far data dal 1° gennaio 2025, ha introdotto un ulteriore componente perequativo unitario che si applica a tutte le utenze del servizio di gestione dei rifiuti urbani in aggiunta al corrispettivo dovuto per la TARI ed in particolare:

- a) UR3,a, per la copertura delle agevolazioni riconosciute ai beneficiari di bonus sociale per i rifiuti, pari ad € 6,00 per ogni utenza per anno.

Visto che la tempistica con la quale è stato introdotto il bonus sociale per i rifiuti sta generando non pochi problemi ai gestori delle tariffe e dei rapporti con gli utenti, in particolare l'ARERA che dovrà adottare altri provvedimenti attuativi entro quattro mesi dall'entrata in vigore del citato DPCM n. 24/2025, e quindi entro il 28 agosto 2025, tempistica questa che mal si concilia con i tempi della bollettazione TARI 2025;

Visto che il comma 26.2 del Testo unico per la regolazione della qualità del servizio di gestione dei rifiuti urbani (TQRIF), di cui alla deliberazione ARERA n. 15/2022/R/rif, prevede che, in presenza di una frequenza di riscossione annuale, il gestore dell'attività di gestione tariffe e rapporto con gli utenti è tenuto a garantire all'utente almeno due rate di pagamento a scadenza semestrale, fermo restando la facoltà del medesimo utente di pagare in un'unica soluzione; che tale disposizione, però, per l'anno 2025 può essere derogata, come previsto dall'art. 3.1 della menzionata deliberazione ARERA 133/2025/R/rif.;

Ritenuto stabilire, in attesa dell'emanazione dei necessari ulteriori provvedimenti ARERA circa l'applicazione, ai sensi del DPCM 21/01/2025, n. 24, del "bonus sociale rifiuti" per l'anno 2025, la riscossione della Tari 2025 in n°2 rate complessive, oltre il tributo provinciale e le componenti perequative previste, con le seguenti scadenze di versamento:

- 1^ Rata o unico versamento - 31 ottobre 2025;
- 2^ Rata - 31 dicembre 2025;

Ritenuto opportuno, in considerazione della tempistica che si prospetta, stabilire tali scadenze delle rate Tari 2025, in attesa dell'emanazione dei necessari ulteriori provvedimenti ARERA che mancano all'appello, per poi procedere ad un'unica bollettazione/spedizione con le due rate (31/10/2025 e 31/12/2025);

Considerato che il comma 15-ter, 2° periodo, dell'art. 13 del D.L. n. 201/2011 prevede che i versamenti della TARI la cui scadenza è fissata dal Comune prima del 1° dicembre di ciascun anno devono essere effettuati sulla base degli atti applicabili per l'anno precedente;

Richiamato, inoltre, il coordinato disposto di cui al vigente art. 13, comma 15 e comma 15 ter del decreto legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito dalla Legge 22 dicembre 2011, n. 214;

Visto il parere dell'organo di revisione dell'ente, acquisito in ottemperanza all'articolo 239, comma 1, lettera b, numero 7, del D.Lgs. n. 267/2000, in data 28/04/2025 con Parere n. 12/2025;

Visto il parere favorevole di regolarità tecnica espresso dal responsabile del servizio Tributi, ai sensi dell'art. 49 del Decreto Legislativo 18 agosto 2000, n. 267;

Visto il parere favorevole di regolarità contabile espresso dal Responsabile del Servizio Finanziario, ai sensi dell'art. 49 del Decreto Legislativo 18 agosto 2000, n. 267;

Visti:

- il decreto del Presidente della Repubblica 27 aprile 1999, n. 158;
- l'articolo 1, comma 683, della legge 27 dicembre 2013, n. 147;
- il D.Lgs. n. 18/08/2000, n. 267, e successive modificazioni ed integrazioni;
- il D. Lgs. n. 118/2011, e successive modificazioni ed integrazioni;
- lo Statuto comunale;
- il vigente Regolamento Tari;
- il vigente Regolamento Generale delle Entrate;
- il vigente Regolamento di Contabilità,
- lo Statuto comunale.

DELIBERA

per le motivazioni di cui in premessa, da intendersi per intero richiamate,

- 1) di dare atto del Piano Economico Finanziario per il periodo 2024 – 2025 – Allegato A), approvato con la Delibera del Commissario Straordinario con il potere del Consiglio Comunale n. 1 del 29/04/2024;
- 2) di quantificare in € 2.174.704,00 il gettito complessivo della tassa rifiuti (TARI) per l'anno 2025;
- 3) di approvare, per l'anno **2025**, le tariffe della TARI relative alle utenze domestiche e utenze non domestiche di cui all'Allegato B) quale parte integrante e sostanziale della presente, comprensive dei coefficienti (Ka, Kb, Kc, Kd) applicati, dando al contempo atto, in via previsionale, che viene assicurata l'integrale copertura del costo del servizio, quale risulta al punto sub 2) del deliberato;
- 4) di dare atto che sull'importo del Tributo comunale sui rifiuti, si applica il tributo provinciale per l'esercizio delle funzioni ambientali di cui all'articolo 19 del Decreto Legislativo 30 dicembre 1992 n. 504, all'aliquota deliberata dalla provincia;
- 5) di dare, altresì, atto che risultano dovute, insieme alla TARI e al TEFA, le seguenti componenti perequative, che non rientrano nel computo delle entrate tariffarie di riferimento per il servizio integrato di gestione dei rifiuti urbani:

- *UR1,a*, per la copertura dei costi di gestione dei rifiuti accidentalmente pescati e dei rifiuti volontariamente raccolti, pari ad € 0,10 per utenza per anno;
- *UR2,a*, per la copertura delle agevolazioni riconosciute per eventi eccezionali e calamitosi, pari ad € 1,50 per utenza per anno;
- *UR3,a*, per la copertura delle agevolazioni riconosciute ai beneficiari di bonus sociale per i rifiuti, pari ad € 6,00 per utenza per anno.

6) di stabilire, in attesa dell'emanazione dei necessari ulteriori provvedimenti ARERA circa l'applicazione, ai sensi del DPCM 21/01/2025, n. 24, del "bonus sociale rifiuti" per l'anno 2025, la riscossione della Tari 2025 in n°2 rate complessive, oltre il tributo provinciale e le componenti perequative previste, applicate alla situazione anagrafica risultante al 01/01/2025, con le seguenti scadenze di versamento:

- 1^ Rata o unico versamento - 31 ottobre 2025;
- 2^ Rata - 31 dicembre 2025;

7) di stabilire la ripartizione dei costi tra utenze domestiche e non domestiche rispettivamente nel 79,00% e nel 21,00%;

8) di dare atto che il Piano Finanziario TARI per il periodo 2024-2025 relativamente all'annualità 2025 e le tariffe TARI 2025 decorrono dal 01/01/2025.

9) di provvedere alla trasmissione per via telematica, mediante inserimento della presente deliberazione nell'apposita sezione del Portale del federalismo fiscale, per la successiva pubblicazione sul sito internet del Dipartimento delle finanze del Ministero dell'economia, come previsto dall'art. 1, comma 767, della Legge 27 dicembre 2019, n. 160 nelle forme di cui al Decreto 20 luglio 2021 del Ministero dell'Economia e delle Finanze rubricato "Approvazione delle specifiche tecniche del formato elettronico per l'invio telematico delle delibere regolamentari e tariffarie relative alle entrate dei comuni, delle province e delle città metropolitane" (GU Serie Generale n. 195 del 16- 08-2021);

10) di dichiarare il presente provvedimento immediatamente eseguibile, ai sensi dell'articolo 134, comma 4, del D.lgs n. 267/2000.

	2024			2025		
	COMUNE DI IRI			COMUNE DI IRI		
	Costi del/i gestore/i diverso/i del Comune	Costi del/i Comune/i	Ciclo Integrato RU (TOT PEF)	Costi del/i gestore/i diverso/i del Comune	Costi del/i Comune/i	Ciclo Integrato RU (TOT PEF)
Costi dell'attività di raccolta e trasporto dei rifiuti urbani indifferenziati CTF	147.871	-	147.871	141.504	-	141.504
Costi dell'attività di trattamento e smaltimento dei rifiuti urbani CTS	209.521	-	209.521	200.499	-	200.499
Costi dell'attività di trattamento e recupero dei rifiuti urbani CTR	220.535	-	220.535	211.038	61.500	149.538
Costi dell'attività di raccolta e trasporto delle frazioni differenziate CRO	887.228	-	887.228	849.022	-	849.022
Costi operativi variabili previsionali di cui all'articolo 9.1 del MTR-2 CO^{IMP}_{9.1}	-	-	-	-	-	-
Costi operativi variabili previsionali di cui all'articolo 9.2 del MTR-2 CO^{IMP}_{9.2}	-	-	-	-	-	-
Costi operativi incentivanti variabili di cui all'articolo 9.3 del MTR-2 CO^{IMP}_{9.3}	-	-	-	-	-	-
Proventi della vendita di materiale ed energia derivante da rifiuti AR	-	-	-	-	-	-
Fattore di Sharing b	0,60	0,60	0,60	0,60	0,60	0,60
Proventi della vendita di materiale ed energia derivante da rifiuti dopo shoring b(AR)	-	-	-	-	-	-
Ricavi derivanti dai corrispettivi riconosciuti dai sistemi collettivi di compliance AR_{sc}	94.363	-	94.363	90.294	-	90.294
Fattore di Shoring a	0,20	0,20	0,20	0,20	0,20	0,20
Fattore di Shoring b(1+a)	0,72	0,72	0,72	0,72	0,72	0,72
Ricavi derivanti dai corrispettivi riconosciuti dai sistemi collettivi di compliance dopo shoring b(1+a)AR_{sc}	67.869	-	67.869	64.947	-	64.947
Componente a conguaglio relativa ai costi variabili RCIol_{sc}	-	-	-	-	-	-
Oneri relativi all'IVA indebitabile - PARTE VARIABLE	-	-	-	-	-	-
Recupero dello (2)Ta(2)Tmax di cui al comma 4.5 del MTR-2 - PARTE VARIABLE	-	171.749	171.749	-	171.749	171.749
2)Ta totale delle entrate tariffarie relative alle componenti di costo variabile dopo le detrazioni di cui al. Art. 4.6 Del. 363/2021 / R/RI	1.397.286	171.749	1.569.035	1.337.116	110.249	1.447.365
Costi dell'attività di spazzamento e di lavaggio CSL	443.614	-	443.614	424.511	-	424.511
Costi per l'attività di gestione delle tariffe e dei rapporti con gli utenti CARC	-	102.711	102.711	-	99.265	99.265
Costi generali di gestione CGG	112.026	64.111	176.137	107.202	61.784	168.986
Costi relativi alla quota di crediti inesigibili CCD	-	-	-	-	-	-
Altri costi CO_{sc}	-	-	-	-	-	-
Costi comuni CC	112.026	146.822	278.848	107.202	161.049	268.251
Ammortamenti Am_{sc}	9.991	-	9.991	9.935	-	9.935
Accantonamenti Acc	-	-	-	-	-	-
- di cui costi di gestione post-operativi a delle discariche	-	-	-	-	-	-
- di cui per crediti	-	-	-	-	-	-
- di cui per rischi e oneri previsti da normativa di settore e/o dal contratto di affidamento	-	-	-	-	-	-
- di cui per altri non in eccesso rispetto a norme tributarie	-	-	-	-	-	-
Remunerazione del capitale investito netto R	21.637	9.649	31.286	20.178	9.010	29.187
Remunerazione delle immobilizzazioni in conto R_{sc}	-	-	-	-	-	-
Costi d'uso del capitale di cui all'art. 13.11 del MTR-2 CK_{proprietari}	-	-	-	-	-	-
Costi d'uso del capitale CK	31.628	9.649	41.277	30.112	9.010	39.122
Costi operativi fissi previsionali di cui all'articolo 9.1 del MTR-2 CO^{IMP}_{9.1}	-	-	-	-	-	-
Costi operativi fissi previsionali di cui all'articolo 9.2 del MTR-2 CO^{IMP}_{9.2}	-	-	-	-	-	-
Costi operativi incentivanti fissi di cui all'articolo 9.3 del MTR-2 CO^{IMP}_{9.3}	-	-	-	-	-	-
Componente a conguaglio relativa ai costi fissi RCIol_{sc}	-	-	-	-	-	-
Oneri relativi all'IVA indebitabile - PARTE FISSA	-	2.399	2.399	-	2.380	2.380
Recupero dello (2)Ta(2)Tmax di cui al comma 4.5 del MTR-2 - PARTE FISSA	-	-	-	-	-	-
2)Ta totale delle entrate tariffarie relative alle componenti di costo fisso dopo le detrazioni di cui al. Art. 4.6 Del. 363/2021 / R/RI	587.268	178.870	766.138	561.825	172.437	734.264
2)Ta + 2)Tva prima delle detrazioni di cui al. Art. 4.6 Del. 363/2021 / R/RI	1.984.554	350.619	2.335.173	1.898.941	344.186	2.243.126
2)Ta + 2)Tva dopo le detrazioni di cui al. Art. 4.6 Del. 363/2021 / R/RI	1.984.554	350.619	2.335.173	1.898.941	282.688	2.181.629
Grandezze fisico-economiche						
raccolta differenziata %			78%			78%
Q_{sd} / ton			4.955,12			4.955,12
costo unitario effettivo - Cueli €/cent/kg			42,80			42,46
Benchmark di riferimento €/cent/kg (fabbisogno standard/costo medio settore)			38,77			38,77
Coefficiente di gradualità						
valutazione rispetto agli obiettivi di raccolta differenziata y₁			0,00			0,00
valutazione rispetto all'efficacia dell'attività di preparazione per il riutilizzo e riciclo y₂			-0,15			-0,15
Totale y			-0,15			-0,15
Coefficiente di gradualità (1+g)			0,85			0,85
Verifica del limite di crescita						
PP_{sc}			2,7%			2,7%
coefficiente di recupero di produttività X_{sc}			0,11%			0,11%
coeff. per il miglioramento previsto della qualità OL_{sc}			0,00%			0,00%
coeff. per la valorizzazione di modifiche del perimetro gestionale PG_{sc}			0,00%			0,00%
coeff. per decreto legislativo n. 114/20 C_{sc}			0,00%			0,00%
coeff. per recupero infortuni CR_{sc}			1,98%			0,00%
Parametro per la determinazione del limite alla crescita delle tariffe p			4,57%			2,59%
(1+p)			1,0457			1,0259
2)T₁			2.335.173			2.181.628
2)T₁ >=			1.244.939			1.434.208
2)T₁ <=			859.242			744.138
2)T₂			3.104.182			2.203.346
2)T₂ / 2)T₁			1,098			0,9915
2)T_{max} (entrate tariffarie massime applicabili nel rispetto del limite di crescita) dello (2)T₂ / 2)T_{max}			2.200.346			2.181.628
			(54.827)			
2)Ta dopo distribuzione dello (2)Ta(2)Tmax	1.397.286	34.922	1.434.208	1.337.116	110.249	1.447.365
2)Ta dopo distribuzione dello (2)Ta(2)Tmax	587.268	178.870	766.138	561.825	172.437	734.264
2)Ta+2)Tva dopo distribuzione dello (2)Ta(2)Tmax	1.984.554	215.792	2.200.346	1.898.941	282.688	2.181.629
Detrazioni di cui al comma 1.4 della Determina n. 2/DRI/2021 - parte variabile			18.150			
Detrazioni di cui al comma 1.4 della Determina n. 2/DRI/2021 - parte fissa			6.845			6.924
2)Ta + 2)Tva totale delle entrate tariffarie relative alle componenti di costo variabile dopo le detrazioni di cui al comma 1.4 della Determina n.2/DRI/2021			1.416.008			1.447.365
2)Ta + 2)Tva totale delle entrate tariffarie relative alle componenti di costo fisso dopo le detrazioni di cui al comma 1.4 della Determina n.2/DRI/2021			759.294			727.340
Totale entrate tariffarie dopo le detrazioni di cui al comma 1.4 della Determina n.2/DRI/2021			2.175.301			2.174.704
Attività esterne Ciclo Integrato RU	-	-	-	-	-	-
Metrica Indicatore RI			0,36			0,36
Calcolo H di potenza						
AR^{IMP}_{sc} H			-			-
C^{IMP}_{sc} H			0,0%			
Classe di potenza H						
Obiettivi			5,0%			10,0%
Classe obiettivo			I			H

Allegato "B" - Deliberazione Del Commissario Prefettizio con i poteri del Consiglio comunale n. ____ del _____

1) Utenze domestiche

Nucleo familiare	Ka Coefficiente di adattamento per superficie e numero di componenti del nucleo familiare	Kb Coefficiente di proporzionale di produttività per numero di componenti del nucleo familiare	Quota fissa (€/mq/anno)	Quota variabile (€/anno)
1 componente	0,86	1,40	0,94235	136,42254
2 componenti	0,94	2,60	1,03000	253,35614
3 componenti	1,02	2,70	1,11766	263,10061
4 componenti	1,10	2,90	1,20532	282,58953
5 componenti	1,17	3,10	1,28203	302,07848
6 o più componenti	1,23	3,40	1,34777	331,31187

2) Utenze non domestiche

Categorie di attività		Kc Coefficiente potenziale produzione	Kd Coefficiente produzione Kg/mq anno	Quota fissa (€/mq/anno)	Quota variabile (€/mq/anno)
1	Musei, biblioteche, scuole, associazioni, luoghi di culto	0,91	8,47	1,98435	2,99591
2	Cinematografi e teatri	0,69	6,37	1,10898	0,54196
3	Autorimesse e magazzini senza alcuna vendita diretta	0,78	7,20	1,70086	2,54670
4	Campeggi, distributori carburanti, impianti sportivi	1,21	11,17	2,63851	3,95092
6	Esposizioni, autosaloni	0,84	7,68	1,83169	2,71647
7	Alberghi con ristorante	1,27	11,73	2,76935	4,14899
8	Alberghi senza ristorante	1,19	10,98	2,59491	3,88372
9	Case di cura e riposo	1,24	11,51	2,70393	4,07118
11	Uffici, agenzie, studi professionali	1,13	10,43	2,46406	3,68917
12	Banche ed istituti di credito	1,29	11,83	2,81296	4,18435
13	Negozi abbigliamento, calzature, libreria, cartoleria, ferramenta e altri beni durevoli	1,22	11,26	2,66032	3,98274
14	Edicola, farmacia, tabaccaio, plurilicenze	1,22	11,22	2,66032	3,96859
17	Attività artigianali tipo botteghe: parrucchiere, barbiere, estetista	1,12	10,32	2,44227	3,65027
18	Attività artigianali tipo botteghe: falegname, idraulico, fabbro, elettricista	1,28	11,83	2,79116	4,18435
19	Carrozzeria, autofficina, elettrauto	1,26	11,58	2,74755	4,09593
21	Attività artigianali di produzione beni specifici	1,14	10,53	2,48587	3,72454
22	Ristoranti, trattorie, osterie, pizzerie, pub	1,62	14,96	3,53257	5,29147
24	Bar, caffè, pasticceria	1,47	13,53	3,20546	4,78566
25	Supermercato, pane e pasta, macelleria, salumi e formaggi, generi alimentari	1,19	10,97	2,59491	3,88017
26	Plurilicenze alimentari e/o miste	1,19	10,97	2,59491	3,88017
27	Ortofrutta, pescherie, fiori e piante, pizza al taglio	2,15	19,45	4,68827	6,87962
30	Discoteche, night club	0,96	16,83	2,09337	5,95290



COMUNE DI ITRI

Provincia di Latina

IL REVISORE UNICO

VERBALE N. 12/2025

Il Revisore Unico del Comune di Itri, Dott. Roberto Vitali, nominato con Delibera del Consiglio Comunale n. 69 del 27.12.2022, esprime il seguente parere in merito alla proposta di deliberazione del Commissario Prefettizio con i poteri del Consiglio Comunale **n. 63 del 28/04/2025** avente ad oggetto:

“APPROVAZIONE DELLE TARIFFE E DELLA SCADENZA RATE DELLA TASSA SUI RIFIUTI (TARI) 2025 E PRESA D’ATTO DEL PEF 2024-2025”

ricevuta, con i suoi allegati, dal responsabile del Settore Finanziario

Il revisore unico,

Visti

- la proposta di deliberazione consiliare, comprensiva dei documenti ad essa allegati;
- il vigente Regolamento per l'applicazione della Tassa sui Rifiuti, approvato con deliberazione del Consiglio Comunale n. 3 in data 28/04/2023;

Tenuto conto

- che l'art. 239 comma 1 lettera b) n.7 del d.lgs.n. 267/2000 prevede che l'organo di revisione esprima un parere sulle proposte di regolamento di contabilità, economato-provveditorato, patrimonio e di applicazione dei tributi locali;

Visti

- l'art. 1, commi da 639 a 703 della Legge 27.12.2013, n. 147, che ha introdotto a partire dall'1.1.2014, la nuova TARI, la tassa sui rifiuti sostitutiva dei precedenti prelievi applicati sino al 2013 a copertura dei costi del servizio di gestione dei rifiuti;
- l'art. 1, comma 738, della Legge 27.12.2019, n. 160 che ha disposto, a decorrere dall'anno 2020, l'abolizione dell'Imposta Unica Municipale, ad eccezione delle disposizioni relative alla tassa rifiuti (TARI);
- l'art. 1, comma 527, della Legge 27.12.2017, n. 205, che assegna all'Autorità di Regolazione per l'Energia, Reti ed Ambiente (ARERA) le funzioni di regolazione e controllo in materia di rifiuti urbani ed assimilati;

Considerato

- l'art. 1, comma 169, della Legge n. 296/2006 (Finanziaria 2007) per cui *"... Gli enti locali deliberano le tariffe e le aliquote relative ai tributi di loro competenza entro la data fissata da norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione. Dette deliberazioni, anche se approvate successivamente all'inizio dell'esercizio purché entro il termine innanzi indicato, hanno effetto dal 1° gennaio dell'anno di riferimento. In caso di mancata approvazione entro il suddetto termine, le tariffe e le aliquote si intendono prorogate di anno in anno ..."*;
- l'articolo 174 del D.lgs. n. 267/2000, il quale fissa al 31 dicembre il termine per l'approvazione del bilancio di previsione dell'esercizio di riferimento;
- l'articolo 3, comma 5-quinquies, del decreto-legge 30 dicembre 2021, n. 22 convertito con modificazioni dalla Legge 25 febbraio 2022, n. 15, a mente del quale *"....A decorrere dall'anno 2022, i comuni, in deroga all'articolo 1, comma 683, della legge 27 dicembre 2013, n. 147, possono approvare i piani finanziari del servizio di gestione dei rifiuti urbani, le tariffe e i regolamenti della TARI e della tariffa corrispettiva entro il termine del 30 aprile di ciascun anno. ..."*;

Rilevate

- la Deliberazione n. 443/2019 del 31.10.2019 di ARERA, che ha definito i *"criteri per il riconoscimento dei costi efficienti di esercizio ed investimento del servizio integrato dei rifiuti, per il periodo 2018 -2021"*;
- la Deliberazione n. 57/2020 del 3.03.2020 di ARERA, avente ad oggetto *"Semplificazioni procedurali in ordine alla disciplina tariffaria del servizio integrato dei rifiuti e avvio procedimento di verifica della coerenza regolatoria delle pertinenti determinazioni dell'ente territorialmente competente"*;

- la Deliberazione n. 493/2020 del 24.11.2020 di ARERA, avente ad oggetto *“Aggiornamento del metodo tariffario rifiuti (MTR) ai fini delle predisposizioni tariffarie per l’anno 2021”*;
- la Deliberazione n. 363/2021 di ARERA del 3.08.2021 avente ad oggetto *“Approvazione del Metodo Tariffario Rifiuti (MTR-2) per il secondo periodo regolatorio 2022-2025”* ed in particolare l’art. 7, così come integrato e modificato dalla Deliberazione n. 7/2024/R/rif che, al comma 1, dispone che *“... ai fini della determinazione delle entrate tariffarie di riferimento, il gestore predisponga il piano economico finanziario per il periodo 2022-2025, secondo quanto previsto dal MTR-2, e lo trasmetta all’Ente territorialmente competente ...”* e che al successivo comma 3 prevede che il piano economico finanziario è soggetto *“... ad aggiornamento biennale secondo la procedura di cui al successivo art. 8 ...”*;
- la Deliberazione n. 2/2021 di ARERA del 4.11.2021 avente ad oggetto *“Approvazione degli schemi tipo degli atti costituenti la proposta tariffaria e delle modalità operative per la relativa trasmissione all’Autorità, nonché chiarimenti su aspetti applicativi della disciplina tariffaria del servizio integrato dei rifiuti approvata con deliberazione 363/2021/R/RIF (MTR-2) per il secondo periodo regolatorio 2022-2025”*;
- la Deliberazione n. 389/2023/R/RIF di ARERA del 3.08.2023 avente ad oggetto *“Aggiornamento biennale (2024-2025) del metodo tariffario rifiuti (MTR-2)”*;
- la Deliberazione n.1/DTAC/2023 di ARERA del 6.11.2023 avente ad oggetto *“Approvazione degli schemi tipo degli atti costituenti l’aggiornamento della proposta tariffaria per il biennio 2024-2025 e delle modalità operative per la relativa trasmissione all’Autorità, nonché chiarimenti su aspetti applicativi della disciplina tariffaria del servizio integrato dei rifiuti, ai sensi delle deliberazioni 363/2021/R/RIF e 389/2023/R/RIF”*;
- la Deliberazione di ARERA n. 386/2023/R/rif che, a far data dal 1° gennaio 2024, ha introdotto delle componenti perequative unitarie che si applicano a tutte le utenze del servizio di gestione dei rifiuti urbani in aggiunta al corrispettivo dovuto per la TARI;

Visti

- la Delibera di Consiglio Comunale n. 21 del 20/04/2022 ad oggetto: *“Determinazione dello schema regolatorio per la definizione degli obblighi di qualità contrattuale e tecnica relativi al servizio rifiuti vigenti dal 1° gennaio 2023 (art. 3 – tqrif – allegato "a" alla deliberazione arera 15/2022/r/rif) in qualità di ente territorialmente competente”*;
- la deliberazione del C.C. n. 22 del 20/04/2022 con la quale è stato approvato il Piano Finanziario TARI pluriennale – Allegato A), redatto ai sensi ex deliberazione 363/2021/r/Rif, 459/2021/r/Rif e determinazione 2/2021/D. Rif n. 363/2021/R/Rif dell’Autorità di Regolazione per Energia Reti e Ambiente (ARERA) e delle disposizioni normative vigenti in materia periodo 2022-2025;

Preso atto

- che il Comune di ITRI, che svolge anche il ruolo di Ente Territoriale Competente (ETC), ha ricevuto da parte dei gestori Comune e Devizia Trasfer spa i PEF "grezzi" ai sensi dell'art 7 della delibera ARERA 363/2021/R/RIF;
- che è stato trasmesso dal soggetto gestore Devizia Trasfer spa il Piano Economico Finanziario per il periodo 2024 -2025, corredato dalle informazioni e dagli atti necessari alla validazione dei dati impiegati;
- che con i dati del PEF del gestore del servizio integrato a cui sono stati aggiunti i costi del servizio di gestione delle tariffe e rapporti con l'utenza, gestito direttamente dal Comune, è stato elaborato il PEF 2024-2025 dell'ambito Comune di ITRI
- della Delibera del Commissario Straordinario con il potere del Consiglio Comunale n. 1 del 29/04/2024 con la quale, tra l'altro, è stato validato il Piano Economico Finanziario per il periodo 2024 - 2025 ed i documenti ad esso allegati
- che il PEF per l'anno 2025, prevede un importo validato di €. 2.174.704,00, di cui €.1.447.365,00 per Costi Variabili ed €. 727.340,00 per Costi Fissi

Tenuto conto

- che in applicazione delle *"Linee Guida interpretative per l'applicazione del comma 653 dell'art. 1 della L. 147/2013"*, pubblicate in data 15 gennaio 2024 dal MEF l'importo dei fabbisogni standard per la gestione dei rifiuti per l'annualità 2023 relativamente al Comune di Itri è complessivamente pari ad € 38,77;
- che l'importo complessivo del Piano Finanziario risulta superiore all'importo dei fabbisogni standard come sopra determinati e lo scostamento è determinato da maggiori costi dovuti all'adeguamento ISTAT del canone del gestore;
- che è stata ritenuta da confermare la suddivisione dei costi 79,00 % utenze domestiche e 21,00 % utenze non domestiche

Considerati

- Il DPCM 21/01/2025, n. 24, che ha stabilito i principi e i criteri per l'applicazione delle agevolazioni tariffarie nel settore dei rifiuti urbani, introducendo formalmente il "bonus sociale rifiuti" a partire dal 1° gennaio 2025;
- la Deliberazione di ARERA n. 133/2025/R/rif che, a far data dal 1° gennaio 2025, ha introdotto un ulteriore componente perequativo unitario che si applica a tutte le utenze del servizio di gestione dei rifiuti urbani in aggiunta al corrispettivo dovuto per la TARI ed in particolare:
 - a) UR3,a, per la copertura delle agevolazioni riconosciute ai beneficiari di bonus sociale per i rifiuti, pari ad € 6,00 per ogni utenza per anno;

Esaminata

- l'articolazione tariffaria, comprensiva dei coefficienti (Ka, Kb, Kc, Kd) applicati, del "Tributo comunale sui rifiuti e sui servizi (TARI)" per l'anno 2025, relativa alle utenze domestiche ed alle utenze non domestiche di cui all'Allegato B) della proposta di delibera in esame;

Preso atto

- che l'ente, nelle more dell'emanazione dei necessari ulteriori provvedimenti ARERA circa l'applicazione, ai sensi del DPCM 21/01/2025, n. 24, del "bonus sociale rifiuti" per l'anno 2025, prevede la riscossione della Tari 2025 in n° 2 rate complessive, oltre il tributo provinciale e le componenti perequative previste, con le seguenti scadenze di versamento:

- 1^ Rata o unico versamento - 31 ottobre 2025;
- 2^ Rata - 31 dicembre 2025;

Visti

- il vigente Regolamento per l'istituzione e l'applicazione della tassa sui rifiuti (TARI);
- lo Statuto Comunale;
- i pareri favorevoli di regolarità tecnica e contabile resi ai sensi dell'art. 49 del D.Lgs. 267/2000 dai Responsabili dei Servizi competenti;

esprime

parere favorevole all'approvazione della proposta di deliberazione del Commissario Prefettizio con i poteri del Consiglio Comunale n. 63 del 28/04/2025 avente ad oggetto "APPROVAZIONE DELLE TARIFFE E DELLA SCADENZA RATE DELLA TASSA SUI RIFIUTI (TARI) 2025 E PRESA D'ATTO DEL PEF 2024-2025" e raccomanda che siano rispettati i tempi di pubblicazione nel Portale del Federalismo.

Il presente verbale si compone di cinque pagine numerate dalla 1 alla 5.

lì, 28 aprile 2025

Il Revisore Unico

dott. Roberto Vitali

(firmato digitalmente)



COMUNE DI ITRI LATINA

DELIBERAZIONE DEL COMMISSARIO CON I POTERI DEL CONSIGLIO COMUNALE

Delibera nr. **70** Data Delibera **29/04/2025**

OGGETTO

APPROVAZIONE DELLE TARIFFE E DELLA SCADENZA RATE DELLA TASSA SUI RIFIUTI (TARI) DA APPLICARE PER L'ANNO 2025 E PRESA D'ATTO DEL PEF 2024-2025.

PARERI DI CUI ALL' ART. 49, COMMA 1 D.Lgs. 267/2000

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO INTERESSATO	Per quanto concerne la REGOLARITA' TECNICA esprime parere : FAVOREVOLE Data 28/04/2025 IL RESPONSABILE SERVIZIO F.to COLAGUORI GIORGIO
IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO	Per quanto concerne la REGOLARITA' CONTABILE esprime parere : FAVOREVOLE Data 28/04/2025 IL RESPONSABILE SERVIZI FINANZIARI F.to COLAGUORI GIORGIO

Il presente verbale viene sottoscritto come segue

Il Commissario Straordinario

F.to Dott.ssa Antonietta Lonigro

Il Segretario Comunale

F.to Dott.ssa Margherita Martino

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE (art. 124 del D.Lgvo 18.8.2000 n. 267)

La presenta deliberazione, ai sensi dell'art. 124 del D. Lg.vo 18 agosto 2000 n. 267, viene pubblicata in data odierna all'Albo Pretorio comunale e vi resterà per quindici giorni consecutivi.

Dalla Residenza comunale, lì, 29/04/2025

Il Segretario Comunale

F.to Dott.ssa Margherita Martino

ESECUTIVITA' (art. 134 del D.Lgvo 18.8.2000 n. 267)

Il sottoscritto Segretario Comunale

A T T E S T A

che la presente deliberazione:

- ☐ è divenuta esecutiva il giorno 29/04/2025 per il decorso termine di 10 giorni dalla pubblicazione, ai sensi dell'art. 134, comma 3° del D.Lgvo 18.8.2000 n. 267
- ☒ è stata dichiarata immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 134, comma 4° del D.Lgvo 18.8.2000 n. 267

Il Segretario Comunale

F.to Dott.ssa Margherita Martino

SERVIZIO TRIBUTI

Visto: per la regolarità tecnica si esprime parere favorevole.

Lì, 28/04/2025

Il Responsabile Servizio

F.To Dott. Giorgio Colaguori

UFFICIO RAGIONERIA

Visto: per la regolarità contabile si esprime parere favorevole.

☐ Si attesta la copertura finanziaria della complessiva spesa di € _____ ai sensi dell'art. 151, comma 4, D.Lgvo 267/2000;

☐ Annotato impegno di spesa sulla U.E.B. n.° _____

Lì, 28/04/2025

Il Responsabile Servizi Finanziari

F.To Dott. Giorgio Colaguori

Copia conforme all'originale per uso amministrativo.

Itri, lì

Il Segretario Comunale

Dott.ssa Margherita Martino